## RAPPORTI "A CATENA"

L'ambito di applicazione
Il committente A (una società
straniera esclusa
dall'applicazione dell'articolo 17-

dall'applicazione dell'articolo 17bis del Dlgs 241/1997) stipula un appalto di servizi con l'appaltatore B del valore di

300mila euro. L'appaltatore B subappalta alle società C e D servizi del valore di 150mila euro dei 200mila euro è verificata tra l'originario committente (anche se escluso dall'articolo 17-bis) e l'affidatario. In questo caso, l'appaltatore B è committente è rispetto alle subappaltatrici C e D. Stante il valore dell'appalto originario (300mila euro) – ricorre il requisito economico previsto dall'articolo 17-bis

Nei rapporti "a catena" la soglia

## **CONTRATTI QUADRO**

ciascuna

La soglia di 200mila euro Il committente A stipula con l'appaltatore B il 20 febbraio 2020 un contratto di appalto che scade il 20 febbraio 2022, senza

che ci sia un corrispettivo

predeterminato

In presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (contratti-quadro), si segue un criterio di cassa: gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno dopo il superamento della soglia di 200mila euro su base annua e cesseranno alla scadenza dei contratti

## **ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE**

Tra appaltatori diversi Il committente A stipula diversi contratti di appalto frazionati con diversi appaltatori: B, C e D, ciascuno del valore di 150mila euro per anno solare. Le imprese B, C, e D sono associate in

un'associazione temporanea di

imprese

Nel caso di imprese associate in un'associazione temporanea di imprese, l'Ati sarà da intendersi unitariamente in base all'articolo 17-bis.
Nel caso in questione, il committente A - stante il valore complessivo degli appalti di 450mila euro - è soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 17-bis

## BENI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE

In parte non degli affidatari In un appalto di servizi, anche se la maggior parte dei beni strumentali è riferibile all'appaltatore B, sono utilizzati in via residuale alcuni beni che si trovano sul luogo di esecuzione dell'appalto, non riferibili

all'appaltatore B

La nozione di "beni strumentali" (non solo macchinari e attrezzature), riconducibili al committente a qualunque titolo giuridico, è aperta: proprietà, possesso, detenzione. Per escludere l'applicazione dei nuovi obblighi, è necessario che i beni strumentali usati nell'appalto siano riferibili esclusivamente agli affidatari